Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 maggio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 aprile 1983, n. **177.**

Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex Manifattura tabacchi ubicato a Bologna nonché al comune di Bari di un immobile ubicato in detto comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo da stabilirsi dall'ufficio tecnico erariale, secondo i criteri stabiliti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, al comune di Bologna, con vincolo di destinazione a finalità di pubblico interesse, il compendio patrimoniale sito in Bologna fra le vie Riva di Reno, Azzogardino, del Rondone e Castellaccio, che insiste su aree della superficie complessiva di circa metri quadrati 20.800, distinte nel vigente catasto del comune di Bologna al foglio 158 con il mappale 554 e con parte dei mappali 553 e 555. Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita.

Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e altresì autorizzata a vendere al comune di Bari, con gli stessi criteri, modalità e vincoli indicati nell'articolo 1, il compendio patrimoniale sito in Bari fra le vie Ravanas, Nicolai, Libertà e Crisanzio, che insiste su aree della superficie complessiva di circa metri quadrati 32.000, distinte nel vigente catasto del comune di Bari alla partita catastale 4754, foglio 25, particella 75, ad esclusione:

a) dell'ala del fabbricato a piano terra e primo piano prospiciente via Crisanzio, della superficie di circa metri quadrati 2.000, avente le dimensioni di metri lineari 110 lungo la via Crisanzio e metri lineari 18 lungo la via Ravanas, confinante ad est con via Ravanas, a sud con via Crisanzio, ad ovest e a nord con la restante proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

b) dell'area scoperta sull'angolo tra la via Nicolai e la via Ravanas, della superficie di circa metri quadrati 1.000, delle dimensioni di metri lineari 55 lungo via Ravanas e di metri lineari 35 lungo via Nicolai, confinante ad est con via Ravanas, a nord con via Nicolai, a ovest e a sud con la restante proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 3.

L'intero ricavato delle vendite autorizzate in base ai precedenti articoli sarà iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili dell'Amministrazione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 2 maggio 1983, n. **178.**

Interpretazione autentica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente « Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro », sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.

Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo è punita ai sensi del successivo articolo 390 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 2 maggio 1983, n. **179**.

Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è aggiunto, in fine, il comma seguente:

« Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni ».

Dopo l'entrata in vigore della presente legge le funzioni di coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle funzioni stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 10 maggio 1983, n. **180**.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Tra gli interventi per far fronte alle emergenze previsti dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, devono intendersi comprese le ordinanze immediatamente esecutive con le quali il Ministro per il coordinamento della protezione civile, acquisito il preventivo assenso del Consiglio dei Ministri, dispone sospensioni o differimenti di termini, anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — FORTUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1983, n. 95: « Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 25 ottobre 1981 ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 95 del 7 aprile 1983).

Nella tabella *A* allegata al decreto citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 19, numero d'ordine 68, comune di Cirimido (Como), dove è scritto (popolazione residente): « *1.7 7* », leggasi: « *1.737* »;

alla pag. 51:

al numero d'ordine 262, comune di Sciolze (Torino), dove è scritto (popolazione residente): « *049* », leggasi: « *1.049* »;

al numero d'ordine 263, comune di Sestriere (Torino), dove è scritto (popolazione residente): « *7* », leggasi: « *747* ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 1983.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive (Totocalcio).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965, del 15 gennaio 1971, del 10 luglio 1971, del 5 luglio 1975, del 29 luglio 1975, del 27 luglio 1976, del 27 dicembre 1977, del 15 marzo 1979, del 9 dicembre 1980, del 31 agosto 1981, del 24 giugno 1982 e del 7 marzo 1983;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 3 - nel terzo comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

« I ricevitori sono tenuti a far pervenire, nei termini all'uopo prefissati, le giocate e le poste ai competenti uffici dell'ente gestore direttamente o per il tramite di persone od enti designati dall'ente gestore stesso anche se non appartenenti alla sua amministrazione ».

Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente art. *6-bis:*

« La partecipazione al concorso può risultare anche da apposite schede distribuite dall'ente gestore, consistenti in fogli composti di due parti (tagliandi figlia e matrice), convalidabili mediante macchine elettroniche.

Nelle schede sono indicati il numero progressivo e la data del concorso periodico, nonché la data delle giornate ufficiali di gara alle quali il concorso è connesso. Possono essere utilizzate anche schede in cui la serie degli accoppiamenti è indicata col numero d'ordine dell'elenco degli incontri o delle competizioni, stabilito dall'ente gestore per il concorso in cui le schede stesse vengono usate e pubblicato nel Bollettino ufficiale. In tal caso il partecipante indicherà sulla scheda il numero e la data del concorso.

Nella prima parte della scheda (tagliando figlia) sono indicati, accoppiati, i nominativi delle squadre e/o dei competitori inclusi nel concorso. Ogni accoppiamento di due squadre o di due competitori corrisponde ad uno degli eventi da pronosticare.

Il tagliando figlia è formato da due sezioni, ciascuna suddivisa in quattro colonne.

Nella prima sezione ogni colonna è suddivisa in tre finche: accanto ad ogni evento da pronosticare nella prima è indicato il segno 1, nella seconda il segno X, nella terza il segno 2, prestampati in appositi circoletti e ripetuti sequenzialmente per quattro volte, tante quante sono le giocate effettuabili. Il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione, nell'apposito spazio, in corrispondenza dell'evento da pronosticare, di segno idoneo ad essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina.

Marcando il segno 1 o il segno X o il segno 2, si indica rispettivamente la vittoria, il pareggio o la sconfitta della squadra o del competitore indicati per primi negli accoppiamenti.

Nella seconda sezione del tagliando figlia, le quattro colonne sono contenute in un apposito reticolo nel quale la macchina validatrice, mediante lettura ottica stamperà i segni 1 - X - 2, già marcati dal pronosticatore nella prima sezione in corrispondenza di ciascun pronostico.

Nella seconda parte della scheda (tagliando matrice), identica alla seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice trascriverà gli stessi segni stampati sul tagliando figlia.

Sulla medesima scheda è ammessa la compilazione di colonne singole o di colonne sistemiste e, contemporaneamente, di colonne singole e sistemiste. Una colonna singola si compila contrassegnando uno dei tre pronostici prestampati in corrispondenza di ciascuno degli eventi.

Una colonna sistemista si compila contrassegnando, per ogni accoppiamento da pronosticare, o uno (pronostico fisso) o due (variante doppia) o tre (variante tripla) segni di pronostico prestampati accanto a ciascun evento.

Le giocate ammesse sono comprese tra un minimo di 2 ed un massimo di 4096 colonne.

Il limite minimo si ottiene giocando una sola colonna in cui, in corrispondenza di un evento, sia stata marcata una variante doppia. E' ammessa la giocata sistemista costituita da una sola variante tripla.

In corrispondenza degli eventi dichiarati non validi dall'ente gestore prima dello svolgimento del concorso, il pronosticatore è tenuto a marcare comunque un qualsiasi segno di pronostico per consentire la convalida automatica della scheda. Nel caso di marcatura di una variante doppia o tripla in corrispondenza dell'evento annullato, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nell'apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia automaticamente su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premerà l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice, nella parte superiore dei tagliandi figlia e matrice dei seguenti dati: codice di ricevitoria, codice di zona, codice della validatrice, numero progressivo della giocata, numero di concorso, stagione totocalcistica, numero di colonne convalidate, codice elettronico di controllo. A tutti gli effetti della giocata valgono i segni di pronostico 1 - X - 2 stampati dalla macchina validatrice sul tagliando matrice.

Dopo la convalida, il partecipante ritira il tagliando figlia e il ricevitore custodisce con ogni cura la banda cartacea e le matrici immesse nell'apposito contenitore inserito nell'interno della macchina validatrice per farle pervenire, unitamente ai tagliandi figlia delle schede eventualmente annullate ed alla capsula di personalizzazione della macchina predetta, all'ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati.

All'atto del ritiro del tagliando figlia convalidato, il giocatore, nel caso di difformità tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina validatrice, ha la facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa consegna al ricevitore del tagliando predetto.

Il tagliando matrice è separato dal tagliando figlia mediante taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della convalida ed è immesso automaticamente nell'apposito contenitore della macchina, che viene conservato dall'ente gestore negli archivi di cui al successivo art. 7. Negli stessi archivi è conservata una copia dei supporti magnetici contenenti i dati che saranno utilizzati per lo scrutinio elettronico.

I segni di pronostico indicati dal giocatore mediante marcatura sulla prima sezione del tagliando figlia e trascritti automaticamente sulla seconda sezione del ta-

gliando figlia e sul tagliando matrice, vengono riportati dalla macchina validatrice mediante stampa in codice su un supporto cartaceo (banda) inserito all'interno della macchina. I dati della banda vengono acquisiti presso le sedi di zona Totocalcio mediante appositi lettori ottici e successivamente memorizzati ed elaborati su supporti magnetici che forniscono i dati per lo scrutinio ».

Art. 7 - il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« La commissione di zona verbalizza il numero delle colonne convalidate e il numero delle colonne annullate, procede alla chiusura dell'archivio e ne custodisce le chiavi ».

Art. 8 - nel primo comma sono soppresse le seguenti parole: « mediante l'esame dei tagliandi spoglio ».

Art. 16 - nell'ultimo comma, le parole « Il Foro competente » sono sostituite dalle seguenti: « Il Foro esclusivamente competente ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1983

Il Ministro: FORTE

(2938)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 aprile 1983.

Aiuti comunitari ai piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1982-83.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1189/82;

Visto il regolamento (CEE) n. 1190/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che stabilisce le disposizioni intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1982-83;

Visto il regolamento (CEE) n. 1759/82 della commissione, del 30 giugno 1982, modificato dal regolamento (CEE) n. 715 del 29 marzo 1983 che stabilisce i criteri per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal succitato regolamento (CEE) n. 1190/82 per i piccoli produttori di latte;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, contenente modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 544 del 24 gennaio 1983) che ha emanato le disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale delle sopracitate disposizioni comunitarie intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte ed in particolare l'art. 2 che demanda all'AIMA la fissazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di aiuto;

Visto il decreto del Ministro-Presidente dell'AIMA del 28 gennaio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) con il quale è stato disposto, all'art. 4, che gli organismi regionali incaricati dell'istruttoria dovevano entro il 20 marzo 1983 far pervenire all'AIMA gli elenchi delle domande ammissibili all'aiuto comunitario;

Visto il successivo decreto del Ministro-Presidente dell'Azienda del 6 aprile 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 13 aprile 1983) con il quale il suddetto termine è stato prorogato al 20 aprile 1983, termine oltre il quale gli elenchi debbono considerarsi definitivi;

Visti gli elenchi presentati, a tale data, da parte degli organismi regionali incaricati della istruttoria;

Ritenuta la necessità di comunicare l'importo unitario dell'aiuto spettante per la campagna lattiera 1982-83 per ogni vacca da latte per la quale è stato accertato il diritto al beneficio;

Decreta:

Art. 1.

L'aiuto comunitario spettante, per la campagna lattiera 1982-83, ai piccoli produttori di latte è determinato in L. 34.390 per ogni vacca da latte per la quale è stato accertato, da parte degli organismi regionali, il diritto al beneficio.

Art. 2.

L'AIMA provvederà al pagamento dell'aiuto ad ogni singolo produttore di latte mediante assegno circolare che verrà emesso dalla Banca nazionale del lavoro (C.E.S.P.E. - Viale Ostiense 131-*D* - Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1983

Il Ministro-Presidente: MANNINO

(2937)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 2 maggio 1983.

Compensi professionali per le prestazioni rese in materia urbanistica nei comuni e nelle comunità montane della Campania e della Basilicata colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 18 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modifiche, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la determinazione dei compensi e dei rimborsi delle

spese da corrispondere a professionisti singoli o associati ovvero a persone giuridiche, per le prestazioni rese in materia di urbanistica a favore dei comuni e delle comunità montane della Campania e della Basilicata;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si è espresso con voto del 9 settembre 1982, n. 474;

Sentiti il Consiglio nazionale degli architetti e il Consiglio nazionale degli ingegneri;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione

Il presente decreto si riferisce a compensi e rimborsi delle spese relativi a prestazioni rese in materia urbanistica a favore dei comuni e delle comunità montane delle regioni Campania e Basilicata e successive al 2 marzo 1982.

Art. 2.
Prestazioni in materia urbanistica

Le prestazioni professionali hanno per oggetto:

1) Piani generali:

1/A piano territoriale di coordinamento;

1/B piano di sviluppo socio-economico e territoriale;

1/C piano regolatore a livello comprensoriale;

1/D piano di settore (paesistico, infrastrutturale, di sviluppo turistico, di sviluppo industriale e simili);

1/E piano regolatore comunale e intercomunale;

1/F programma di fabbricazione e regolamento edilizio.

2) Piani esecutivi:

2/A piano particolareggiato di esecuzione e piano di zona;

2/B piano particolareggiato di risanamento, conservazione e di recupero;

2/C piano di recupero ex legge n. 457/1978.

Art. 3.
(1/*A Piano territoriale di coordinamento;* 1/*B Piano di sviluppo socio-economico e territoriale;* 1/*C Piano regolatore a livello comprensoriale;* 1/*D Piano di settore*).

Le prestazioni e gli elaborati da predisporre per la redazione di detti piani, sono specificati in una convenzione stipulata tra l'ente committente ed il professionista o i professionisti incaricati.

Gli onorari, stante l'ampiezza e la variabilità del tipo di incarico, sono stabiliti a discrezione, sulla base di un preciso programma di lavoro.

Art. 4.
(1/*C Piano regolatore comunale e intercomunale*)

L'onorario da corrispondere è determinato in funzione del numero degli abitanti residenti nel territorio comunale alla data dell'incarico, secondo le aliquote dell'allegata tabella 1/*A*.

Per i comuni turistici il numero degli abitanti è calcolato sommando alla popolazione residente la media dei valori massimi di affluenza giornaliera dell'ultimo triennio e, in mancanza di tali valori massimi, il numero delle stanze non permanentemente occupate.

Quando il committente non fornisca la documentazione necessaria (come il materiale topografico, le informazioni geologiche, idrogeologiche e geotecniche, i dati demografici e socio-economici), o la fornisca soltanto in parte, la predisposizione della documentazione stessa è affidata al professionista incaricato della redazione del piano ed il relativo onere, determinato a vacazione o sulla base delle tariffe professionali relative a specifiche prestazioni, è a carico del committente.

Costituisce incarico a sé stante lo studio e l'elaborazione del regolamento edilizio ed il relativo onorario è determinato entro il limite massimo del 10% di quello stabilito per il piano regolatore corrispondente.

Art. 5.
(1/*F Programma di fabbricazione e regolamento edilizio*)

L'onorario per la redazione del programma di fabbricazione e relative norme di attuazione è determinato nella misura del 60% dei compensi base stabiliti per i piani regolatori di corrispondente dimensione demografica.

L'eventuale redazione del regolamento edilizio è compensato con un aumento dell'onorario fino ad un massimo del 10% della tariffa relativa al piano regolatore corrispondente.

Quando il committente non fornisca la documentazione necessaria, o la fornisca soltanto in parte, si applica quanto stabilito al penultimo comma del precedente art. 4.

Art. 6.
(2/*A Piani particolareggiati di esecuzione e piani di zona*)

L'onorario da corrispondere, salvo il disposto del successivo art. 7, è determinato come sommatoria di due termini: il primo, riferito alla superficie del terreno considerato dal piano particolareggiato, è computato in base alla tabella 1/*B* e il secondo, riferito al complesso delle valumetrie esistenti e di progetto secondo le prescrizioni del piano regolatore, è computato in base alla tabella 1/*C*.

Oltre agli onorari di cui sopra, spetta la maggiorazione, fino ad un massimo del 20%, per difficoltà dovute all'andamento altimetrico del terreno o alla presenza di elementi particolarmente vincolanti, quali attrezzature, infrastrutture prevalenti rispetto all'edilizia, edifici monumentali, servizi.

Quando l'incarico del piano particolareggiato è affidato allo stesso progettista del piano regolatore generale, l'onorario previsto viene ridotto del 10%.

Le eventuali prestazioni per la formazione dei piani parcellari di esproprio e degli elenchi di espropriazione vanno compensate a parte, a vacazione o a discrezione, a seconda delle particolari caratteristiche delle prestazioni.

Sono assimilabili ai piani particolareggiati, e pertanto compensabili con gli stessi criteri stabiliti nel presente articolo, tutti quei piani esecutivi che comportano lo stesso impegno di studio e di elaborazione, come i piani di ricostruzione previsti dall'art. 28 della legge 18 maggio 1981, n. 219, ed i piani per gli insediamenti produttivi.

Quando il committente non fornisca la documentazione necessaria, o la fornisca soltanto in parte, si applica quanto stabilito al penultimo comma dell'art. 4.

Art. 7.

(*2/B Piani particolareggiati di risanamento, conservazione e recupero; 2/C Piani di recupero ex legge n.* 457/78).

L'onorario da corrispondere è determinato con le norme previste dal presente decreto per i piani particolareggiati di cui al precedente art. 6, raddoppiando l'importo del compenso relativo al complesso delle volumetrie esistenti e di progetto.

Qualora i rilevamenti particolareggiati sui tipi edilizi non siano forniti dal committente, la presentazione viene computata a vacazione per un importo comunque non superiore al compenso determinato in relazione al complesso delle volumetrie esistenti e di progetto, calcolato in base alla tabella 1/*C*.

Nel caso in cui debba procedersi da parte del professionista al rilevamento diretto delle caratteristiche socio-economiche della popolazione, è dovuto un compenso di importo non superiore a quello previsto dalla tabella 1/*C*, con riferimento alle volumetrie esistenti e di progetto del piano.

Qualora, infine, occorra effettuare l'indagine catastale in quanto non fornita dal committente, al professionista è dovuto un ulteriore compenso pari al 30% di quello determinato applicando le aliquote indicate nella tabella 1/*B* in relazione alla superficie del piano.

Art. 8.

Spese generali

La determinazione delle spese generali rimborsabili viene effettuata sulla base della tabella 2, con la precisazione che le percentuali vanno applicate soltanto agli onorari base di cui alle tabelle 1/*A*, 1/*B* e 1/*C*. Per onorari superiori a lire 200 milioni, la percentuale si intende determinata nella misura fissa del 10 per cento.

Art. 9.

Tabelle degli onorari e delle spese

Le allegate tabelle 1*A*, 1/*B*, 1/*C* e 2 fanno parte integrante del presente decreto.

Per i valori intermedi a quelli indicati nelle tabelle, si procede con interpolazione lineare.

Roma, addì 2 maggio 1983

Il Ministro: NICOLAZZI

TABELLA 1-*A*

REDAZIONE DI PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE O INTERCOMUNALE

ONORARI DOVUTI AL PROFESSIONISTA PER OGNI ABITANTE IN BASE ALLA POPOLAZIONE INDIVIDUATA AI SENSI DELL'ART. 4

Popolazione		Onorario Lire/abitante
Comune di abitanti	1.000	6634,0000
Comune di abitanti	2.000	5463,9873
Comune di abitanti	5.000	4107,0119
Comune di abitanti	10.000	3224,0000
Comune di abitanti	15.000	2764,7707
Comune di abitanti	20.000	2464,5917
Comune di abitanti	30.000	2077,6668
Comune di abitanti	40.000	1828,7889
Comune di abitanti	50.000	1650,4072
Comune di abitanti	70.000	1405,6496
Comune di abitanti	100.000	1178,0000
Comune di abitanti	150.000	958,9584
Comune di abitanti	200.000	829,1969
Comune di abitanti	300.000	682,4595
Comune di abitanti	400.000	603,9973
Comune di abitanti	500.000	557,8008
Comune di abitanti	700.000	512,3633
Comune di abitanti	1.000.000	496,0000

TABELLA 1-*B*

PIANI PARTICOLAREGGIATI ESECUTIVI

QUOTA DELL'ONORARIO, RIFERITA ALLA SUPERFICIE, DOVUTA PER OGNI ETTARO DEL TERRENO CONSIDERATO DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO

Superficie	Onorario Migliaia di lire/Ha
1 ettaro	1431,2018
2 »	1190,4000
5 »	923,8049
10 »	761,2640
15 »	681,8083
20 »	632,4283
30 »	572,6890
40 »	537,2977
50 »	513,8443
70 »	485,0843
100 »	463,2697
150 »	449,3098
200 »	446,4000

TABELLA 1-*C*

PIANI PARTICOLAREGGIATI ESECUTIVI

QUOTA DELL'ONORARIO RIFERITA ALLA VOLUMETRIA, DOVUTA PER OGNI METRO CUBO PREVISTO NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO

Volumi	Onorario Lire/mc
1.000 mc	195,3000
2.000 »	166,5816
5.000 »	133,2740
10.000 »	111,6000
15.000 »	100,3279
20.000 »	92,9601
30.000 »	83,4627
40.000 »	77,3539

Volumi	Onorari Lire/mc
—	—
50.000 mc	72,9755
70.000 »	66,9677
100.000 »	61,3800
150.000 »	56,0037
200.000 »	52,8185
300.000 »	49,2168
400.000 »	47,2909
500.000 »	46,1570
700.000 »	45,0418
1.000.000 »	44,6400

TABELLA 2

SPESE GENERALI

PERCENTUALI PER DETERMINAZIONE DELLE SPESE RIMBORSABILI IN RELAZIONE AGLI ONORARI BASE DELLE TABELLE 1-*A*, 1-*B* E 1-*C*

Onorari fino a	Spese pari al
—	—
L. 500.000	55%
L. 1.000.000	50%
L. 2.500.000	43%
L. 5.000.000	38%
L. 7.500.000	35%
L. 10.000.000	33%
L. 15.000.000	30%
L. 20.000.000	28%
L. 25.000.000	26%
L. 30.000.000	25%
L. 40.000.000	23%
L. 50.000.000	21%
L. 60.000.000	20%
L. 70.000.000	19%
L. 80.000.000	18%
L. 90.000.000	17%
L. 100.000.000	16%
L. 120.000.000	15%
L. 140.000.000	14%
L. 160.000.000	13%
L. 180.000.000	12%
L. 200.000.000	11%

(2865)

DECRETO 5 maggio 1983.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole Eolie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo delle isole Eolie in data 17 febbraio 1983, n. 351·

Vista la domanda del sindaco di Lipari in data 18 febbraio 1983;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Lipari in data 14 febbraio 1983, n. 81;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° luglio 1983 al 31 agosto 1983 è vietato l'afflusso nelle isole Eolie di Filicudi, Stromboli e Panarea degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Possono invece affluire nelle isole:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile delle isole;

b) limitatamente all'isola di Filicudi gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nell'isola o che alloggiano in attrezzature ricettive poste nelle zone distanti da Filicudi Pecorini e Filicudi Porto purché possono dimostrare che trascorreranno almeno trenta giorni nell'isola;

c) automezzi per trasporto merci qualsiasi provenienza (sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade delle isole) ambulanze, carri funebri, e servizi di polizia;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana o estera;

e) per l'isola di Vulcano possono accedere tutti gli autoveicoli sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori al divieto sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599 modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Messina è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 5 maggio 1983

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(2866)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 aprile 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Colmet », in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 20 novembre 1982 nei confronti della società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro « Colmet », con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Colmet », con sede in Torino, costituita per rogito notaio Mario Sicignano in data 5 aprile 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Maria Morbidelli, nata a Torino il 20 luglio 1947, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1983

Il Ministro: SCOTTI

(2900)

DECRETO 2 maggio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Agrizool » - Agricola zootecnica Longastrino a r.l., in Longastrino di Argenta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa « Agrizool » - Agricola zootecnica Longastrino a r.l., con sede in Longastrino di Argenta (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Agrizool » - Agricola zootecnica Longastrino a r.l. con sede in Longastrino di Argenta (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Luigi Barbaro in data 21 dicembre 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Tullio Chiesa, nato il 20 novembre 1942 a Codigoro (Ferrara), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1983

Il Ministro: SCOTTI

(2958)

DECRETO 2 maggio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Edil 80 - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. », in Vallada, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dalla Lega nazionale cooperative e mutue nei confronti della cooperativa « Edil 80 - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. », con sede in Vallada (Belluno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Edil 80 - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. », con sede in Vallada (Belluno), costituita per rogito notaio dott. Roberto Nunziata in data 18 maggio 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Rita Mondolo, nata a Milano il 15 settembre 1949, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2959)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boehringer Biochemia Robin, con sede in Milano e stabilimento in Monza.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boehringer Biochemia Robin, con sede in Milano e stabilimento in Monza, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

(2944)

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Viberti, con stabilimento in Pomezia.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Viberti, con stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2945)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Klark », in Pieve di Cento.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 il rag. Marcello Morgagni, nato a Roma il 29 settembre 1926, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Klark » a r.l., in Pieve di Cento (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 11 agosto 1982, in sostituzione del dott. Benito Gazzè, che ha rinunciato all'incarico.

(2831)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara 11 febbraio 1983, n. 16300, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Olivetti di Ivrea la donazione della somma di L. 3.000.000 da destinare all'organizzazione del Congresso internazionale « Magnetic Recording Media 1983 » dedicato alla memoria del prof. Angelo Drigo.

Con decreto del prefetto di Ferrara 11 febbraio 1983, n. 16519, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Centro ricerche e studi Amplifon di Milano la donazione della somma di L. 2.500.000 da destinare alla clinica otorinolaringoiatrica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Ferrara 12 febbraio 1983, n. 16520, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Abbott di Campoverde (Latina) la donazione della somma di L. 500.000 da destinare all'Istituto di puericoltura e medicina neonatale della predetta Università per scopi scientifici e didattici.

(2620)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Metalpredil, in Bassano del Grappa

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 56.264.267 dovuto dalla S.p.a. Metalpredil, in Bassano del Grappa (Vicenza), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Vicenza è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2529)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Vetrerie Piantini di Vieri Piantini & C., in Castelfranco di Sopra.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 10.361.000 dovuto dalla S.a.s. Vetrerie Piantini di Vieri Piantini & C., in Castelfranco di Sopra (Arezzo), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Arezzo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2691)

Sospensione degli atti esecutivi esattoriali a carico della ditta Attura Silvano, in Grado

Con decreto ministeriale 16 aprile 1983 gli atti esecutivi esattoriali intrapresi nei confronti della ditta Attura Silvano per la riscossione del carico tributario di L. 388.692.841 sono stati sospesi ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Gorizia, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2617)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pollica

Con decreto 28 marzo 1983, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area demaniale marittima di mq 275, ubicata in località Acciaroli del comune di Pollica, riportata in catasto al foglio n. 21, particelle numeri 349/b, 349/c, 345/b, 345/c.

(2781)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1983

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1983 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	*PAGAMENTI*	*VARIAZIONI*
Fondo di cassa al 31 dicembre 1982		58.361.296.617		
Gestione di bilancio	Entrate finali	20.621.294.828.901		
	Spese finali		28.651.611.874.769	— 8.030.317.045.868
	Rimborso di prestiti		6.243.703.681.455	
	Accensione di prestiti	13.456.064.849.436		
	TOTALE	34.077.359.678.337	34.895.315.556.224	— 817.955.877.887
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	245.271.228.187.452	236.750.261.975.039	+ 8.520.966.212.413
	Crediti di tesoreria	83.607.329.653.897	91.296.310.697.149	— 7.688.981.043.252
	TOTALE	328.878.557.841.349	328.046.572.672.188	+ 831.985.169.161
	TOTALE COMPLESSIVO	363.014.278.816.303	362.941.888.228.412	
Fondo di cassa al 28 febbraio 1983			72.390.587.891	+ 14.029.291.274
	TOTALE A PAREGGIO	363.014.278.816.303	363.014.278.816.303	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1982	Al 28 febbraio 1983	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	58.361.296.617	72.390.587.891	+ 14.029.291.274
Crediti di tesoreria	104.689.282.970.251	112.378.264.013.503	+ 7.688.981.043.252
TOTALE	104.747.644.266.868	112.450.654.601.394	+ 7.703.010.334.526
Debiti di tesoreria	— 281.442.977.082.249	— 289.963.943.294.662	— 8.520.966.212.413
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 176.695.332.815.381	— 177.513.288.693.268	— 817.955.877.887

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 28 febbraio 1983: 904.069 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 1983

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	18.138.618.986.869				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	2.480.677.662.692				
ENTRATE CORRENTI . . .	20.619.296.649.561	TITOLO I — Spese correnti . .	26.481.934.196.893	Risparmio pubblico	— 5.862.637.547.332
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	1.998.179.340	TITOLO II — Spese in conto capitale	2.169.677.677.876		
ENTRATE FINALI . . .	20.621.294.828.901	SPESE FINALI . . .	28.651.611.874.769	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 8.030.317.045.868
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	6.243.703.681.455		
ENTRATE FINALI . . .	20.621.294.828.901	SPESE COMPLESSIVE . . .	34.895.315.556.224	Ricorso al mercato	— 14.274.020.727.323
TITOLO IV — Accensione di prestiti	13.456.064.849.436				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	34.077.359.678.337	SPESE COMPLESSIVE . . .	34.895.315.556.224	Saldo di esecuzione del bilancio	— 817.955.877.887

(2934)

BANCA

PROVVISORIA **Situazione al**

ATTIVO

Voce					
ORO					
I - In cassa	L.			2.159.903.203.661	
II - In deposito all'estero	»			21.376.652.704.793	23.536.555.908.454
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				9.470.671.406.268
CASSA	»				1.258.553.850.630
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I - Risconto di portafoglio:					
- ordinario	L.		201.060.321.305		
- ammassi	»		1.638.538.601.309	1.839.598.922.614	
II - Anticipazioni:					
- in conto corrente	L.		2.113.159.244.747		
- a scadenza fissa	»		1.947.058.873.500		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		535.724.112.275	4.595.942.230.522	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.				6.435.541.153.136
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I - ECU	L.			9.703.877.599.788	
II - Altre attività:					
- biglietti e divise	L.		441.030.194		
- corrispondenti in conto corrente	»		272.811.997.105		
- depositi vincolati	»		2.823.010.558.497		
- diverse	»		1.833.335.304	3.098.096.921.100	12.801.974.520.888
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				1.605.605.503.408
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			10.829.030.040.796	
II - Conti speciali	»			2.270.012.546.047	13.099.042.586.843
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.				8.000.000.000.000
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»				24.177.704.744.209
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»				576.325.033.079
TITOLI DI PROPRIETA'					
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
- in libera disponibilità	L.		38.549.284.771.698		
- per *investimento delle riserve statutarie*	»		355.247.144.686		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		941.945.448.853	39.846.477.365.237	
II - Titoli di società ed enti:					
- per investimento delle riserve statutarie	L.		10.916.884.602		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		269.009.332.196	279.926.216.798	
III - *Azioni e partecipazioni:*					
- di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	2.391.795.228			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	70.571.694.213	72.963.489.441		
- di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	729.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	4.030.611.550	4.760.187.550		
- di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	40.203.010.247			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	72.721.946.674	112.924.956.921	190.648.633.912	40.317.052.215.947
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000
IMMOBILI					
I - Ad uso degli uffici	L.			1	
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			39.710.122.717	39.710.122.718
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI					
I - Mobili	L.			29.003.408.168	
II - Impianti	»			89.691.529.909	
III - Monete e collezioni	»			307.195.088	119.002.133.165
PARTITE VARIE					
I - Biglietti banca in fabbricazione	L.			—	
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
- completati	L.		23.089.998.620		
- in allestimento	»		10.108.239.273	33.198.237.893	
III - Debitori diversi	L.			242.139.869.542	
IV - Altre	»			776.103.260.477	1.051.441.367.912
RATEI	L.				392.978.059.242
RISCONTI	»				—
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				344.771.270.361
CONTI D'ORDINE	L.				143.747.089.876.260
I - Titoli ed altri valori:					
- a garanzia	L.		7.855.086.616.182		
- altri	»		277.613.133.398.159	285.468.220.014.341	
II - Depositari di titoli e valori:					
- interni	L.		—		
- esteri	»		688.197.774.321	688.197.774.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			871.884.494.305	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)	»			1.699.000.000.000	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	»			—	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
- interni	L.		—		
- esteri	»		3.205.209.914.593	3.205.209.914.593	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)	L.			3.205.209.914.593	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	»			318.556.392.572	297.456.278.504.725
TOTALE...	L.				441.203.368.380.985

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

(2935)

D'ITALIA

31 gennaio 1983 PROVVISORIA

PASSIVO

Voce			
CIRCOLAZIONE ... L.			31.719.884.429.000
VAGLIA CAMBIARI ... »			289.329.325.448
ALTRI DEBITI A VISTA			
I - Ordini di trasferimento ... L.		—	
II - Altri ... »		884.409.774	884.409.774
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI ... L.			297.756.223.888
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO ... »			1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA ... »			29.336.700.412
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386 ... »			—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria ... L.		53.207.431.057.837	
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita ... »		218.234.809	
III - Conti vincolati investimenti all'estero ... »		44.328.666.031	
IV - Società costituende ... »		69.832.758.063	
V - Per debordo del massimale sugli impieghi ... »		1.610.249.609.213	
VI - Altri ... »		32.320.842.704	54.964.381.168.657
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. ... L.			389.339.287.054
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. ... »			1.880.673.258.993
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I - Depositi in valuta estera ... L.		2.952.991.562	
II - Conti dell'estero in lire ... »		68.735.372.278	71.688.363.840
DEBITI IN ECU (FECoM) ... L.			11.076.276.909.676
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
- Conto corrente ordinario (saldo creditore) ... »			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) ... »			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO ... »			366.705.131.418
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) ... L.		29.245.781.350.654	
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) .. »		1.200.795.276.401	
III - Fondo svalutazione portafoglio ... »		234.919.178.078	
IV - Fondo oscillazione cambi ... »		1.210.000.000.000	
V - Fondo oscillazione titoli ... »		1.347.481.643.707	
VI - Fondo copertura perdite eventuali ... »		2.070.185.000.000	
VII - Fondi assicurazione danni ... »		324.691.685.925	
VIII - Fondo ricostruzione immobili ... »		180.148.236.982	
IX - Fondo rinnovamento impianti ... »		46.250.000.000	
X - Fondi imposte ... »		69.470.249.241	
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale ... »		1.463.600.000.000	
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati ... »		367.523.671	
XIII - Acc.ti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della L. 29-5-1982, n. 297 »			37.393.690.144.659
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ... L.			28.462.307.885
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI ... »			72.231.617.142
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI ... »			8.667.942.539
PARTITE VARIE			
I - Creditori diversi ... L.		5.882.912.041	
II - Altre ... »		4.057.457.317.950	4.063.340.229.991
RATEI ... L.			76.311.620.102
RISCONTI ... »			—
CAPITALE SOCIALE ... »			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO ... »			228.106.811.338
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO ... »			241.833.269.977
SALDO PROVVISORIO RENDITE E SPESE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ... »			184.119.168.948
RENDITE DELL'ESERCIZIO ... »			362.771.555.519
L.			143.747.089.876.260
CONTI D'ORDINE			
I - Depositanti di titoli e altri valori ... L.		285.468.220.014.341	
II - Titoli e valori presso terzi ... »		688.197.774.321	
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto ... »		871.884.494.305	
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) ... »		3.699.000.000.000	
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) ... »		—	
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) ... »		3.205.209.914.593	
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
- interni ... L.	—		
- esteri ... »	3.205.209.914.593	3.205.209.914.593	
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza ... L.		318.556.392.572	297.456.278.504.725
TOTALE... L.			441.203.368.380.985

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Criteri di valutazione del colloquio per l'ammissione al quinto corso per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari.

IL DIRETTORE

DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto 31 luglio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982), con il quale è stato bandito il concorso pubblico per l'ammissione al quinto corso di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari;

Vista la deliberazione del comitato direttivo della Scuola superiore, relativa all'integrazione del bando sopraindicato;

Decreta:

All'art. 10 del bando sopracitato è aggiunto il seguente comma:

Per il colloquio la commissione giudicatrice dispone di 30 punti e lo stesso si intende superato dai candidati che avranno riportato non meno di 21 punti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1983

Il direttore: MACRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1983
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 142

(2962)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare al laboratorio di medicina veterinaria.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/c allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto Istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di medicina veterinaria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

categoria I - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 2,50;

categoria II - altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice): fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficenti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: biologia e fisiologia degli animali da allevamento;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: tecniche diagnostiche di laboratorio;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti, tra quelli messi a concorso, che si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cu ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 202

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299
00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente dal (*a*) . . . . .
in . . . . (provincia di . . . .)
c.a.p. . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di medicina veterinaria.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . . . . . c.a.p. . . . via . . . . n. . . numero telefonico . . . . . .

Data, ...

Firma (*f*) . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e egli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestato servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2641)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare al laboratorio di metabolismo e biochimica patologica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/c allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto Istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di metabolismo e biochimica patologica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

categoria I - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 2,50;

categoria II - altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice): fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: biologia e biochimica patologica;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: metodi chimici e biologici nello studio del metabolismo;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti, tra quelli messi a concorso, che si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dello articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1983
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 222

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al Direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . e residente dal (*a*) . . . . .
in . . . . (provincia di . . . . . .)
c.a.p. . . . via . . . . n. . . . .
chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di metabolismo e biochimica patologica.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . .

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . . . . . c.a.p. . . . . via . . . . n. . . . . numero telefonico . . .

Data, ...

Firma (*f*) . . . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(e) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(f) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2642)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 8, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 16 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 2 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 17 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 105, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 giugno 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 14 giugno 1983, ore 9.

(2923)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 115, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1983, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, istituto di elettrotecnica, piazza d'Armi, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 2 giugno 1983, ore 15.

(2924)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 16, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di lettere e filosofia, secondo il seguente calendario:

prima prova: 3 giugno 1983, ore 9;
seconda prova: 4 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 56, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di lettere e filosofia, secondo il seguente calendario:

prima prova: 2 giugno 1983, ore 9;
seconda prova: 3 giugno 1983, ore 9.

(2925)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, clinica odontoiatrica, seconda facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 giugno 1983, ore 9;
seconda prova: 7 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, prima facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto di igiene, prima facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 giugno 1983, ore 9;
seconda prova: 17 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 83, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto chimico, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 giugno 1983, ore 8,30;
seconda prova pratica: 4 giugno 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 113, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto materie economiche, facoltà di ingegneria, edificio di piazzale Tecchio, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 10 giugno 1983, ore 9.

(2926)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte - Cagliari.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte - Cagliari, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1983, registro n. 8, foglio n. 223, avrà luogo il giorno 7 giugno 1983 alle ore 9 presso l'istituto di astronomia dell'Università degli studi di Cagliari sito in via Ospedale, 72, Cagliari.

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

(2888)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli (specializzazione calcolo astronomico, riduzione ed elaborazione elettronica dei dati).

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli (specializzazione calcolo astronomico, riduzione ed elaborazione elettronica dei dati), indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1983, registro n. 8, foglio n. 223, avrà luogo il giorno 2 giugno 1983, presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Napoli sita in piazzale Tecchio, Napoli, alle ore 8,30.

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

(2887)

Rinvio delle prove di esame del concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Roma

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1983, si comunica che le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto delle malattie nervose e mentali, facoltà di medicina e chirurgia, dell'Università di Roma, già indicate per il novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 31 maggio 1983 alle ore 9,30 presso i locali dell'istituto stesso.

(2963)

Revoca di concorsi a posti di personale tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

Sono revocati gli avvisi di concorso a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo banditi presso l'Università di Milano, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 dell'11 aprile 1983 alle pagine 2780 e 2781 (numero redazionale 2166).

(2964)

Avviso di rettifica al concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Roma. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 104 del 16 aprile 1983).

A parziale rettifica dell'avviso di concorso citato in epigrafe, pag. 2934 (numero redazionale 2331), presso l'istituto di clinica ortopedica (per esigenze della seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, dove è scritto: « concorso a due posti di tecnico *coadiutore* presso l'Università di Roma », deve intendersi: « concorso a due posti di tecnico *esecutivo* presso l'Università di Roma ».

(2965)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 129 del 12 maggio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ospedale evangelico internazionale - Ospedale generale di zona, in Genova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico di laboratorio.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1983, n. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 78/81 concernente la classifica degli alberghi e degli alberghi residenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del 9 febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai soli fini dell'operatività, il termine indicato nel primo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78, è prorogato al 1° novembre 1983.

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 14 è prorogato al 31 ottobre 1983.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 dicembre 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 gennaio 1983.

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1983, n. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 82/81 recante provvidenze per danni ad aziende ed immobili causati da calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del 9 febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3, secondo comma, della legge regionale 12 dicembre 1981, n. 82, è modificato nella maniera seguente:

«Il contributo è concesso in una misura annua non superiore al 7 per cento su mutui contratti dal richiedente di durata non superiore a 10 anni e di importo non superiore all'80 per cento della spesa preventivata per la ricostituzione delle scorte, dei macchinari, delle attrezzature, degli arredi, delle merci in lavorazione ed in magazzino distrutti o danneggiati. Nell'ambito di tali limiti, sulla base della gravità dei danni e dell'estensione delle zone colpite, quali risultano dagli accertamenti esperiti dai comuni interessati, il consiglio regionale determina di volta in volta la misura del contributo, la durata e l'importo del finanziamento agevolato in sede di adozione della deliberazione di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge»

Art. 2.

L'art. 5, secondo comma, della legge regionale 12 dicembre 1981, n. 82, è modificato nella maniera seguente:

«Il contributo è concesso in una misura annua non superiore al 7 per cento su mutui contratti dal richiedente di durata non superiore a 10 anni e di importo non superiore

all'80 per cento della spesa preventivata per la ricostituzione o la riparazione degli immobili e degli stabilimenti balneari distrutti o danneggiati. Nell'ambito di tali limiti, sulla base della gravità dei danni e dell'estensione delle zone colpite, quali risultano dagli accertamenti esperiti dai comuni interessati, il consiglio regionale determina di volta in volta la misura del contributo, la durata e l'importo del finanziamento agevolato, in sede di adozione della deliberazione di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 *dicembre* 1982 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 25 *gennaio* 1983.

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1983, n. **6.**

Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (E.R.T.A.G.). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 9 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (E.R.T.A.G.) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1983 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1983, il bilancio per l'anno finanziario 1983 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 130 del 20 dicembre 1982 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

LEONE

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'*11 *gennaio* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 25 *gennaio* 1983.

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1983, n. **7.**

Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (E.T.S.A.F.). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 9 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (E.T.S.A.F.) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1983 sia approvato per legge, e, comunque, non oltre il 30 aprile 1983, il bilancio per l'anno finanziario 1983 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 437 del 22 dicembre 1982 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

LEONE

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'*11 *gennaio* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 25 *gennaio* 1983.

(1887)

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1983, n. **8.**

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 9 *febbraio* 1983)

(*Omissis*).

(1888)

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1983, n. **9.**

Modifiche alla legge regionale n. 32/1974 istitutiva della Fidi-Toscana S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 16 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, come modificato dalla legge regionale 9 febbraio 1981, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per quanto concerne il credito a breve termine l'intervento dovrà orientarsi verso operazioni aventi utilizzazione specifica e, comunque con durata e modalità di rimborso predeterminate, ed entro i limiti percentuali, non eccedenti i due terzi del fondo destinato alle operazioni di credito a medio termine, prefissati dalle direttive del consiglio regionale ».

Il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, introdotto dalla legge regionale 9 febbraio 1981, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Per ogni operazione di credito garantita dalla Fidi-Toscana S.p.a. l'impresa mutuataria è tenuta a versare alla società un contributo al momento dell'erogazione del mutuo o della concessione del credito, che sarà destinato a coprire le spese di gestione ».

Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è soppresso.

Art. 3.

L'art. 11 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, come modificato dalla legge regionale 23 agosto 1976, n. 56 e 20 luglio 1977, n. 43, è sostituito dal seguente:

« **Art. 11** - *Composizione del comitato tecnico.* — Fanno parte del comitato tecnico:

il presidente;

due esperti effettivi per ogni categoria economica i quali partecipano alle sole sedute concernenti l'esame delle domande di imprese operanti nei rispettivi settori di competenza. Gli esperti sono designati dalle associazioni economiche di categoria che partecipano alla società. Nel caso in cui per una stessa categoria vi siano più di due associazioni, la designazione avviene secondo un criterio di rotazione. Le categorie possono designare, di volta in volta, dei sostituti agli esperti effettivi, in caso di loro impedimento od assenza o per favorire una maggiore conoscenza del problema specifico;

un rappresentante designato da ciascuna amministrazione provinciale e dell'amministrazione comunale di Prato per quel mandamento, il quale partecipa alle sole sedute concernenti l'esame delle domande di imprese che insistono nel territorio di competenza;

un rappresentante designato da ciascuna associazione intercomunale, istituita ex legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, il quale partecipa alle sole sedute concernenti l'esame delle domande di imprese che insistono nel territorio di competenza. L'esecutivo dell'associazione intercomunale può designare di volta in volta su richiesta del comune, un rappresentante del comune interessato, per favorire una maggiore conoscenza del problema specifico.

Le funzioni di segreteria del comitato tecnico sono assolte da un dipendente della società.

Tutti i membri del comitato tecnico sono nominati dal consiglio di amministrazione della società e restano in carica tre anni.

Alle sedute del comitato tecnico partecipa il rappresentante dell'istituto di credito finanziatore.

Per far fronte agli oneri conseguenti al funzionamento del comitato tecnico e degli altri organi sociali, la Fidi-Toscana S.p.a. si avvale dei contributi della Regione, di cui al successivo art. 18, degli interessi attivi maturati sul capitale sociale, e dei contributi delle imprese mutuatarie previsti dal precedente art. 7 ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è modificato nella maniera seguente:

al primo trattino le parole « ai comitati tecnici » sono sostituite con le parole « al comitato tecnico »;

al secondo trattino le parole « dai singoli comitati tecnici » sono sostituite con le parole « dal comitato tecnico »;

all'ottavo trattino le parole « dei comitati tecnici » sono sostituite con le parole « del comitato tecnico ».

Il titolo dell'art. 12 della legge regionale 5 giugno 1974 è modificato nella maniera seguente: « Attribuzioni del comitato tecnico ».

Il titolo dell'art. 18 della legge regionale 5 giugno 1974 è modificato nella maniera seguente: « Contributo regionale per il funzionamento del comitato tecnico e degli altri organi sociali ».

Art. 5.

Fino alla nomina da parte del consiglio di amministrazione della Fidi-Toscana S.p.a. del comitato tecnico previsto dal precedente art. 3, gli attuali comitati tecnici mantengono le loro funzioni.

Tale nomina comunque dovrà essere effettuata non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 febbraio 1983

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 febbraio 1983.

(1889)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1983, n. 7.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 22 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'ulteriore espletamento dei compiti di ufficio, la RAS-Radiotelevisione azienda speciale della provincia di Bolzano, istituita con legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, provvederà all'assunzione di un dipendente della qualifica funzionale già corrispondente alla carriera esecutiva e di due dipendenti delle qualifiche funzionali già corrispondenti alla carriera ausiliaria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 marzo 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1983, n. 8.

Composizione e funzionamento della commissione di disciplina del personale dell'U.S.L. e dei servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 22 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione - Commissione U.S.L.

(1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni U.S.L. è istituita una commissione di disciplina composta da otto membri titolari di cui quattro nominati dal comitato di gestione, di cui uno del ruolo sanitario profilo professionale medici del servizio ospedaliero, e quattro designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e del sindacato equiparato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, del personale delle unità sanitarie locali. La commissione di disciplina dell'U.S.L. deve adeguarsi al rapporto proporzionale linguistico risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione dei comuni nell'ambito territoriale dell'U.S.L.

(2) Per ciascun membro titolare e con le stesse modalità è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.

(3) Tutti i membri, effettivi o supplenti, devono essere dipendenti dell'U.S.L.

(4) Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.

(5) Per la costituzione e il funzionamento della commissione di disciplina si osservano i criteri previsti nella presente legge.

Art. 2.

Composizione Commissione Servizi sanitari ex art. 6 legge provinciale n. 1/1981

(1) Per i servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è istituita una commissione di disciplina composta da otto membri titolari di cui quattro nominati dalla giunta provinciale, di cui uno del ruolo sanitario profilo professionale medici, e quattro designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dal sindacato equiparato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, del personale dei servizi sanitari stessi.

(2) La commissione di disciplina deve adeguarsi al rapporto proporzionale linguistico risultante nell'ultimo censimento generale della popolazione della provincia.

(3) Ai fini dell'applicazione della presente legge i servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, sono equiparati, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge, alle unità sanitarie locali.

(4) Il penultimo comma dell'art. 1 si applica anche all'articolo 2.

(5) Per quanto riguarda i menzionati servizi sanitari gli atti previsti dalla presente legge, che per le unità sanitarie locali sono di competenza del comitato di gestione, spettano alla giunta provinciale e quelli che per le unità sanitarie locali sono di competenza del presidente del comitato di gestione, spettano all'assessore provinciale alla sanità.

Art. 3.

Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

(1) Le designazioni dei membri titolari e s[illegible] vengono richieste dal presidente del comitato di gestione a tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo contrattuale del personale dipendente, compreso il sindacato equiparato di cui ai precedenti articoli 1 e 2, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze aziendali di dette organizzazioni.

(2) Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni entro il termine previsto dalla lettera di invito.

(3) La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro titolare il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni da quello del ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.

(4) Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione assegna, a pena di decadenza, un ulteriore termine di quindici giorni, trascorso inutilmente il quale alla nomina dei rappresentanti dei sindacati provvede direttamente il comitato di gestione.

(5) Con le modalità indicate ai commi precedenti il presidente del comitato di gestione chiede al presidente dell'ordine o del collegio provinciale professionale di cui al precedente art. 1, penultimo comma, la designazione di un membro effettivo e di uno supplente necessari ad integrare la commissione nei casi previsti dall'art. 61, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 4.

Costituzione

(1) La costituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione.

(2) Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione incarica delle funzioni di segretario della commissione di disciplina un dipendente delle unità sanitarie locali appartenente al ruolo del personale amministrativo laureato.

Art. 5.

Insediamento

(1) Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza. Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione e invita i presenti a procedere all'elezione del presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.

(2) Il presidente della commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri effettivi con votazione segreta e deve ottenere un numero di voti non inferiore a sei.

(3) In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione indice una seconda votazione.

(4) In detta seconda votazione risulta eletto il membro effettivo che abbia riportato il maggior numero dei voti; in caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano di età.

(5) Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, la firma di quest'ultimo è sostituita da quella del membro effettivo più anziano fra i presenti.

Art. 6.

Durata in carica e rinnovo

(1) La commissione di disciplina dura in carica tre anni.

(2) L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 1, 2 e 3 entro il secondo mese precedente a quello di scadenza.

(3) Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di quattro membri effettivi. All'uopo il comitato di gestione, con proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la commissione e avvia le procedure di rinnovo.

Art. 7.

Presidente

(1) Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge; in particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, designa il membro designato a sostituirlo in caso di assenza o legittimo impedimento, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la commissione e ne raccoglie la volontà.

(2) All'inizio del triennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, designa il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi e facendone constare nel verbale della prima seduta; la designazione è valida per tutta la durata in carica del designante, salvo sua diversa determinazione. Il membro designato, oltre che in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal corrispondente membro supplente anche nelle sedute e nelle deliberazioni in cui esercita le funzioni di presidente.

(3) In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di componente della commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati nell'art. 5, ma sotto la presidenza del presidente uscente; in caso contrario si procede anche come previsto all'ultimo comma del successivo articolo.

Art. 8.

Membri

(1) I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

(2) Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente; quest'ultimo può intervenire a tutte le riunioni della commissione, ma la sua presenza assume rilevanza e ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o

di legittimo impedimento del titolare. Il membro supplente sostituisce altresì l'effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare fermo restando quanto previsto dal terzo comma del precedente art. 6.

(3) La comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al presidente della commissione che al presidente del comitato di gestione.

(4) Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore; a tale fine si procede con le modalità ed i criteri indicati agli articoli 1 e 2, se trattasi di membro nominato, e all'art. 3 in caso di membro designato.

Art. 9.
Segretario

(1) Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige e firma i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e tra l'altro provvede alla tenuta obbligatoria:

a) di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza;

b) di un registro di spedizione;

c) di un registro originale dei verbali delle sedute.

(2) Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni, ecc.; egli, inoltre, firma unitamente al presidente tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie.

(3) In caso di dimissioni del segretario provvede il comitato di gestione con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 4.

(4) Ad ogni conseguente effetto la segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

Art. 10.
Validità delle adunanze e delle deliberazioni

(1) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno sei componenti e del segretario; dal computo è escluso l'eventuale membro previsto al penultimo comma dell'art. 1.

(2) I membri supplenti hanno diritto ad intervenire a tutte le riunioni, ma possono prendere parte alle votazioni e sono computati agli effetti del precedente comma soltanto in caso di assenza del rispettivo titolare.

(3) La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

(4) Salvo quanto previsto all'art. 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 11.

(1) Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato, nonché alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 12.
Disposizioni transitorie e finali

(1) In sede di prima applicazione il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dagli articoli 1, 2 e 3 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 marzo 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(2481)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1983, n. 12.

Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato.

(*Pubblicato nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *dell'*11 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Disaggregazione del fondo di previdenza e solidarietà

1. A far tempo dal 1° gennaio 1983 il «Fondo di previdenza e solidarietà dei consiglieri della regione Lombardia» di cui alla legge regionale 19 dicembre 1977, n. 64, è suddiviso in due distinti fondi, denominati rispettivamente:

a) «Fondo di previdenza dei consiglieri della regione Lombardia»;

b) «Fondo per l'erogazione d'indennità di fine mandato ai consiglieri della regione Lombardia».

Art. 2.
Organi di gestione dei fondi

1. Sono organi dei fondi:

1) il comitato amministrativo, che è formato dai componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare designato dal gruppo stesso, e che esercita tutti i poteri deliberativi per la gestione dei fondi;

2) il presidente del consiglio regionale, che rappresenta i fondi e ne presiede il comitato;

3) il collegio dei revisori, formato da tre membri eletti dal consiglio regionale tra i consiglieri non facenti parte del comitato amministrativo dei fondi.

2. Gli organi esercitano le proprie funzioni secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge e durano in carica fino al rinnovo, naturale o anticipato, del consiglio regionale.

Art. 3.
Bilancio e conto consuntivo

1. Il comitato amministrativo dei fondi approva entro il mese di dicembre di ogni anno di bilancio preventivo.

2. Il conto consuntivo, cui deve allegarsi il riepilogo della situazione patrimoniale dell'anno solare precedente, è approvato dallo stesso comitato entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Dell'approvazione di tali atti è data comunicazione ai consiglieri in carica e a quelli che abbiano comunque in corso rapporti contributivi.

Art. 4.
Accertamenti tecnici ed attuariali

1. Prima dell'approvazione di ogni bilancio preventivo del consiglio regionale, deve essere redatto un bilancio tecnico attuariale, nel quale devono essere evidenziati gli eventuali disavanzi dei singoli fondi, ai fini di quanto disposto dai successivi articoli 5, lettera *e*) e 17, lettera *d*).

Titolo II
FONDO DI PREVIDENZA

Art. 5.
Finanziamento

1. Il fondo è alimentato:

a) dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica;

b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o dei loro aventi causa;

c) dalle rendite di origine patrimoniale e da quelle maturate sui fondi accantonati;

d) da eventuali donazioni o elargizioni;

e) dagli interessi maturati sui fondi di cui all'art 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, qualora in base ai bilanci tecnici attuariali annuali, risulti che le entrate di cui alle precedenti lettere siano insufficienti a garantire le prestazioni del fondo.

Art. 6.

Contributi obbligatori dei consiglieri

1. I contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 5 sono dovuti dai consiglieri regionali per tutto il tempo in cui ricoprono la carica qualunque sia la loro posizione agli effetti del conseguimento delle prestazioni del fondo, e sono costituiti da una quota dell'indennità mensile nella misura del 20% a partire dal 1° gennaio 1983, elevato dall'1% per ogni ulteriore anno, fino al 1985.

2. Le percentuali di cui al precedente comma sono commisurate all'indennità lorda mensile prevista dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali.

3. I contributi sono riscossi mediante ritenuta d'ufficio a decorrere dal giorno dell'inizio della corresponsione dell'indennità ai singoli consiglieri.

4. Ulteriori variazioni delle aliquote contributive sono deliberate dal consiglio regionale, su proposta del comitato amministrativo.

Art. 7.

Contributi volontari

1. E' ammesso il versamento volontario del contributo previdenziale per completare il quinquennio necessario per il conseguimento dell'assegno vitalizio minimo, anche in caso di surrogazione attiva e passiva ai sensi dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

2. Tale facoltà compete anche agli aventi causa del consigliere deceduto.

3. La domanda di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere presentata al presidente del comitato amministrativo entro novanta giorni dalla data di effettiva cessazione del mandato, a pena di decadenza.

Art. 8.

Rinuncia alla contribuzione volontaria

1. Il consigliere cessato dal mandato che non intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo ha diritto alla restituzione dei contributi obbligatori già versati, senza interessi.

2. Tale disposizione si applica anche ai suoi aventi causa.

Art. 9.

Prestazioni del fondo

1. Il fondo eroga ai consiglieri cessati dal mandato e ai loro aventi causa di cui al successivo art. 12 assegni vitalizi mensili calcolati sul 90% dell'indennità mensile lorda dovuta ai consiglieri in carica al momento della corresponsione effettiva dell'assegno, nelle seguenti misure:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità mensile lorda
5	30%
6	34%
7	38%
8	42%
9	46%
10	50%
11	52%
12	54%
13	56%
14	58%
15 e oltre	60%

2. L'assegno vitalizio diretto spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno un quinquennio.

3. A tal fine si considera per quinquennio il periodo, comunque superiore a quattro anni e sei mesi, compreso tra la data in cui è effettuata da parte degli uffici elettorali competenti la prima proclamazione degli eletti al consiglio regionale e la data della successiva consultazione elettorale.

4. L'assegno vitalizio è corrisposto, su domanda dell'interessato da presentarsi al Presidente del comitato del fondo, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la condizione che dà titolo alla sua prestazione.

Art. 10.

Anticipazione dell'età per la corresponsione dell'assegno vitalizio

1. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età.

2. In tal caso, per ogni anno di anticipazione le misure dell'assegno vitalizio di cui al precedente art. 9 sono ridotte anche ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione secondo la seguente tabella:

Misura dell'assegno vitalizio ridotto in relazione di anticipazione, espressa in percentuale sull'ammontare della indennità prevista dal precedente art. 9, primo comma

Anni di contribuzione	un anno	due anni	tre anni	quattro anni	cinque anni
cinque	26%	22%	18%	14%	10%
sei	30%	26%	22%	18%	14%
sette	34%	30%	26%	22%	18%
otto	38%	34%	30%	26%	22%
nove	42%	38%	34%	30%	26%
dieci	47%	44%	41%	38%	35%
undici	50%	47%	44%	41%	38%
dodici	52%	50%	47%	44%	41%
tredici	54%	52%	50%	47%	44%
quattordici	56%	54%	52%	50%	47%
quindici e oltre	58%	56%	54%	52%	50%

Art. 11.

Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio diretto

1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato; alla cessazione di quest'ultimo l'assegno diretto sarà nuovamente erogato, tenuto conto dell'ulteriore periodo di contribuzione e ferme restando le riduzioni dell'assegno in relazione al numero di anni di anticipazione, ai sensi del precedente art. 10.

2. L'erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.

Art. 12.

Beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto

1. Le persone a favore delle quali viene erogato l'assegno vitalizio indiretto di cui al precedente art. 9 in caso di decesso del consigliere sono:

a) il coniuge in corso, ove esistano, con i figli legittimi o naturali o, in mancanza di questi, con gli affiliati;

b) i figli legittimi o naturali in mancanza del coniuge;

c) gli affiliati, in mancanza dei figli legittimi o naturali;

d) gli ascendenti di primo grado legittimi o naturali e in mancanza di questi gli adottanti o gli affilianti, qualora non esistano altri aventi diritto secondo le disposizioni che precedono.

2. L'assegno vitalizio indiretto spetta al coniuge, purché non divorziato o non separato giudizialmente con sentenza con la quale la separazione gli sia addebitata ai sensi dell'art. 151 del codice civile e salva in ogni caso diversa disposizione dell'autorità giudiziaria, finché nello stato vedovile.

3. Per figli legittimi o naturali si intendono quelli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti e dichiarati giudizialmente, anche se concepiti al tempo del decesso del dante causa a termini dell'art. 462 del codice civile, nonché adottati; l'assegno spetta a costoro qualora siano:

a) minori, fino al conseguimento della maggiore età;

b) inabili in modo permanente al lavoro, già conviventi a carico del proprio dante causa e in particolari condizioni di bisogno, accertate dal comitato amministrativo del fondo.

4. Al padre, o in mancanza, alla madre l'assegno vitalizio indiretto spetta qualora siano di età superiore ai sessant'anni e con reddito complessivo lordo non superiore al doppio del valore minimo della pensione di vecchiaia corrisposta dall'istituto nazionale della previdenza sociale.

5. In caso di decesso di alcuni dei beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto quest'ultimo è attribuito agli eventuali ulteriori aventi diritto, anteriormente esclusi in base all'ordine di priorità stabilito dal presente articolo; in tal caso le condizioni per fruire dell'assegno debbono sussistere anche al momento del decesso del precedente titolare.

Art. 13.

Condizioni per il conseguimento dell'assegno vitalizio indiretto

1. Le condizioni soggettive per l'erogazione dell'assegno vitalizio indiretto devono sussistere al momento del decesso; qualora esse vengano a cessare, l'assegno stesso viene revocato con provvedimento del comitato amministrativo del fondo.

2. Qualora si modifichino i presupposti per il godimento e la misura dell'assegno, il comitato amministrativo adotta i provvedimenti conseguenti.

3. A tal fine i beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente il venir meno delle condizioni che danno diritto all'assegno indiretto; agli stessi può essere richiesto, ogni anno, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

4. I figli inabili di cui al precedente art. 12, comma terzo, lettera *b*), sono tenuti, a richiesta del comitato, a sottoporsi a controllo da parte di un collegio medico nominato dal comitato amministrativo.

Art. 14.

Assegno indiretto in caso di decesso per cause dipendenti dall'esercizio del mandato

1. L'assegno indiretto spetta agli aventi causa di cui al precedente articolo anche se il consigliere deceduto non abbia versato i contributi per almeno un quinquennio se il decesso avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato accertate dal comitato amministrativo del fondo nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 15.

Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto

1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio indiretto è erogato in percentuale dell'assegno diretto spettante o che sarebbe spettato al consigliere all'atto del suo decesso, nelle seguenti misure:

a) al coniuge superstite, in mancanza di altri beneficiari, 50%;

b) al coniuge in concorso con figli aventi diritto, 50% elevato del 10% per ogni figlio, fino ad un massimo dell'80%; qualora concorrano con il coniuge figli aventi diritto non conviventi a carico del coniuge superstite, la quota aggiuntiva a questi spettante, nella misura del 10% o della minor percentuale che per ciascuno di essi concorre a formare l'ammontare complessivo dell'assegno, è corrisposta direttamente a ciascuno di essi o a chi ne esercita la patria potestà o ne ha la rappresentanza legale;

c) al figlio unico superstite, in mancanza di altri beneficiari, 50%; qualora i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 10% per ogni unità, fino ad un massimo dell'80% ed è ripartito per quote eguali tra gli aventi diritto;

d) al padre o alla madre, 40%.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo si applicano agli affiliati, qualora essi abbiano diritto agli assegni in mancanza di figli legittimi o naturali.

3. L'assegno indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del consigliere, fermo quanto disposto dal codice civile circa la decorrenza degli effetti dei provvedimenti relativi alla filiazione diversa da quella legittima.

Art. 16.

Procedure per ottenere l'assegno indiretto

1. La domanda intesa ad ottenere l'assegno indiretto deve essere presentata al presidente del comitato amministrativo del fondo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa o dal completamento della contribuzione volontaria prevista dall'art. 7 della presente legge.

2. Qualora l'avente diritto sia il coniuge, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di morte del consigliere;

b) certificato di matrimonio;

c) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione con addebito ai sensi dell'art. 151 del codice civile;

d) stato di famiglia.

3. Qualora il coniuge manchi, o non abbia diritto all'assegno, o non sia convivente con i figli ed affiliati aventi diritto, la domanda è presentata da costoro, o da chi ne ha la tutela, con la seguente documentazione:

1) certificato di morte del consigliere;

2) certificati idonei a provare l'inesistenza del diritto del coniuge del consigliere;

3) certificato di nascita degli aventi diritto;

4) stato di famiglia;

5) atto notorio da cui risulti che i figli maggiorenni convivevano a carico del dante causa, ai fini di quanto disposto dal precedente art. 12, comma terzo, lettera *b*).

4. Nei casi previsti dal precedente art. 12, primo comma, lettera *d*) la domanda presentata dagli interessati deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di morte del consigliere;

b) certificato di nascita dell'avente diritto;

c) certificazione relativa all'entità del proprio reddito, in relazione al disposto di cui al precedente art. 12, comma quarto.

Titolo III

FONDO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FINE MANDATO

Art. 17.

Finanziamento del fondo

1. Il fondo è alimentato:

a) dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica previsti dal successivo art. 18;

b) dalle rendite di origine patrimoniale e da quelle maturate sui fondi accantonati;

c) da eventuali donazioni ed elargizioni;

d) da finanziamenti a carico del bilancio del consiglio regionale, in misura pari all'ammontare complessivo dei contributi di cui alla precedente lettera *a*).

2. Qualora le disponibilità del fondo per l'indennità di fine mandato risultassero insufficienti per corrispondere agli aventi diritto le indennità così come previsto dalle norme della presente legge, il fondo sarà integrato con una anticipazione, senza oneri di interessi, da parte del bilancio del consiglio regionale nella misura strettamente necessaria; tale anticipazione sara restituita dal fondo al bilancio del consiglio regionale mediante storno dei proventi delle future contribuzioni mensili dei consiglieri regionali.

Art. 18.

Contributi obbligatori dei consiglieri

1. I contributi obbligatori di cui al precedente art. 17, lettera *a*) sono stabiliti nella misura del 3% dell'indennità mensile lorda e sono riscossi con le modalità e termini previsti dal precedente titolo II.

Art. 19.

Prestazioni del fondo

1. Il fondo eroga ai consiglieri non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura, nonchè in favore dei loro aventi causa in caso di decesso durante l'esercizio del mandato, l'indennità *una tantum* di fine mandato di cui al successivo art. 20.

2. Nel caso di annullamento dell'elezione di un consigliere, questi ha diritto alla restituzione dei contributi versati in applicazione del precedente art. 18.

3. Al consigliere cui sia stata erogata l'indennità di fine mandato che si trovi successivamente nelle condizioni di cui al precedente primo comma, è liquidata l'eventuale differenza tra la nuova misura dell'indennità e quella già percepita.

Art. 20.

Indennità di fine mandato

1. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita in una mensilità al netto dei contributi previdenziali di cui al precedente art. 6 per ogni anno di mandato, fino ad un massimo di 10 mensilità.

2. La frazione di anno inferiore a 6 mesi non viene computata, mentre quella superiore a 6 mesi viene considerata anno intero.

Art. 21.

Norma finanziaria

Al finanziamento degli oneri di cui al precedente art. 17, primo comma, lettera *d*), nonché per le finalità previste dal secondo comma dello stesso art. 17 si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza al cap. 1.1.1.1.1.290 « Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale ».

Titolo IV

NORME TRANSITORIE

Art. 22.

Riparto tra i fondi

1. Il comitato amministrativo dei fondi determina il riparto tra i fondi di cui al precedente art. 1, lettere *a*) e *b*), della dotazione finanziaria e patrimoniale di pertinenza del preesistente unico fondo, istituito con legge regionale 19 dicembre 1977, n. 64.

Art. 23.

Ricalcolo dei vitalizi

1. Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità già in godimento al 31 dicembre 1982 sono ricalcolati in relazione alle disposizioni della presente legge.

2. Ove il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello già in godimento, la differenza viene mantenuta a titolo di assegno speciale, riassorbibile con i successivi aumenti dell'assegno vitalizio.

Art. 24.

Abrogazioni

1. E' abrogata la legge regionale 19 dicembre 1977, n. 64, nonchè la legge regionale 30 aprile 1980, n. 50.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 febbraio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *dicembre* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 5 *febbraio* 1983 *prot.* 20102/1707).

(2069)

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1983, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 1983, n. 12: « Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato ».

(*Pubblicata nel 2° supl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 15 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La lettera *e*) dell'art. 5 è così sostituita:

« *e*) dagli interessi maturati sui fondi di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, qualora in conseguenza delle previsioni attuariali di cui al precedente art. 4 risulti che le entrate di cui alle precedenti lettere siano insufficienti a garantire le prestazioni del fondo, limitatamente all'anno a cui le previsioni stesse si riferiscono » e per la sola parte necessaria a conseguire il pareggio per lo stesso anno.

Art. 2.

L'art. 6, quarto comma, è così sostituito:

« 4. Ulteriori variazioni sono approvate con legge regionale sulla base della proposta del comitato amministrativo ».

Art. 3.

L'art. 7, primo comma, è così sostituito:

« 1. E' ammesso il versamento volontario del contributo previdenziale per completare il quinquennio necessario al conseguimento dell'assegno vitalizio minimo, anche in caso di surrogazione attiva e passiva ai sensi dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sempreché il consigliere interessato abbia versato i contributi obbligatori per almeno trenta mesi ».

All'art. 7 è aggiunto il seguente quarto comma:

« 4. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile o decaduto a norma di legge ».

Art. 4.

All'art. 12 il comma quinto è così sostituito:

« 5. Il diritto all'assegno vitalizio indiretto si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del consigliere ».

Art. 5.

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« 1. L'assegno indiretto spetta agli aventi causa di cui al precedente articolo anche se il consigliere deceduto non abbia versato i contributi per almeno un quinquennio, se il decesso avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato; la relativa deliberazione è assunta dal comitato amministrativo del fondo, sulla base di accertamenti di collegio medico-legale, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge ».

Art. 6.

E' abrogato il terzo comma dell'art. 19.

Art. 7.

All'art. 20 è aggiunto il seguente terzo comma:

« Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di primo mandato ha diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di 10 mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita.

In nessun caso può essere corrisposta al consigliere per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa, una indennità di fine mandato per un periodo superiore a quello di cui al primo comma.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 febbraio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *febbraio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 14 *febbraio* 1983 *prot.* 20102/2113).

(2070)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831310)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.